

Indice Degli Articoli Statutari

Art.1 - Denominazione

Art.2 - Fini dell'Associazione

Art.3 - Soci effettivi ed Aggregati

Art.4 - Ammissione dei Soci aggregati

Art.5 - Ruolo dei Soci

Art.6 - Organi associativi

Art.7 - L'Assemblea ed il Presidente

Art.8 - Delle delibere

Art.9 – Assemblee ordinaria e straordinaria

Art.10 – Composizione del Consiglio Direttivo

Art.11 – Sedute straordinarie del Consiglio Direttivo

Art.12 – Attività del Consiglio Direttivo

Art.13 - Il Responsabile contabile

Art.14 – Ruolo e vacanza del Presidente

Art.15 – Gestione patrimoniale dell'Associazione

Art.16 – Organo di vigilanza

STATUTO

Art. 1

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "**ASSOCIAZIONE DEGLI EX STUDENTI DEL CENTRO GIOVANNI XXIII**".

Art.2

L'Associazione è aconfessionale, apolitica ed apartitica.

L'associazione non ha finalità di lucro e svolge le seguenti attività:

- a) Favorire la formazione culturale e sociale dei soci, e comunque di ogni ex allievo del Centro Giovanni XXIII o dell' UCSEI (*Ufficio Centrale Studenti Esteri in Italia*) che si riconosca in essa, mantenendo vivo lo spirito di fraternità condiviso e vissuto sotto la guida spirituale del sacerdote *Remigio Musaragno* al quale l'Associazione intende richiamare ed illustrare il metodo educativo;
- b) Collaborare con altre associazioni ed enti per promuovere la cultura della fraternità tra i popoli. Per la realizzazione del fine associativo, l'Associazione organizza incontri socio-culturali e, a tali fine, svolgere qualsiasi attività ed iniziativa che ritenga utile e necessaria.

Art.3

I soci si distinguono in *Effettivi* ed *Aggregati*.

Possono essere ammessi come Soci effettivi gli ex studenti esteri del Centro Giovanni XXIII che intendano collaborare secondo le loro possibilità alle finalità dell'Associazione e ne fanno domanda dichiarando di accettare lo Statuto ed il Regolamento Interno dell'Associazione.

Gli studenti che risiedono al Centro Giovanni XXIII possono iscriversi solo come aggregati.

Gli ex studenti cittadini italiani che abbiano vissuto al Centro Giovanni XXIII possono essere ammessi come Soci effettivi.

L'ammissione dei Soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Socio decade dalla sua qualità per dimissioni formali o per dimissioni implicite in caso di mancato rinnovo, entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale, dell'iscrizione, o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro le decisioni del Consiglio, il socio può ricorrere all'Assemblea.

Art.4

Possono essere ammessi come Soci aggregati tutti coloro che intendano partecipare in qualsiasi modo alle attività dell'Associazione, senza diritto di voto in Assemblea. L'ammissione è valutata ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Art.5

I soci hanno il dovere di condurre esemplare vita sociale, partecipare alle attività dell'Associazione ed avere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità educative dell'Associazione.

Art. 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario generale
- Il Responsabile contabile (se nominato).

Art. 7

L'Assemblea è composta da tutti i Soci effettivi e viene convocata ordinariamente dal Presidente una volta l'anno. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente quando egli lo ritiene necessario, dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci effettivi.

Art. 8

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati effettivi. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto non occorre una presenza qualificata di soci. Si richiede però il voto favorevole di due terzi (2/3) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. Il diritto di veto non è contemplato per nessun membro dell'Associazione.

Art. 9

L'Assemblea Ordinaria approva la relazione annuale ed il rendiconto deliberati dal Consiglio Direttivo ed elegge il nuovo Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea preferibilmente tra i soci e dura in carica 3 anni. Venendo a mancare per qualsiasi motivo un Consigliere, il

Consiglio nomina un Consigliere supplente fra i soci effettivi, il quale resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Stesso. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Vicepresidente, il Segretario generale e, se necessario, un Vice-Segretario successivamente a quelli eletti in sede di costituzione.

Art.11

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi. La seduta straordinaria è contemplato dal Presidente qualora egli lo ritenga necessario oppure a richiesta di almeno tre Consiglieri.

Al termine di ogni seduta ordinaria, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di comunicare al Responsabile contabile la situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio altri soci senza diritto di voto.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo discute e delibera:

- la determinazione della quota associativa;
- l'ammissione e l'esclusione dei soci effettivi;
- i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione;
- la relazione annuale è da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- gli atti d'ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- la nomina dei Consiglieri supplenti;
- i regolamenti interni e le linee generali dei diversi settori di attività;
- la nomina dei soci dirigenti responsabili dei diversi settori di attività anno per anno;
- ogni altra decisione relativa alla vita dell'associazione che non sia di competenza di altri organi.

Per quanto sopra riportato, il Consiglio dovrà fornirsi di:

- un Libro-Soci (per dati anagrafici dei soci, data d'iscrizione, eventuali variazioni...);
- un Libro-Verbalì dell'Assemblea (per verbalì e delibere delle assemblee);
- un Libro-Verbalì del Consiglio Direttivo;
- un Libro-Cassa o Registro contabile.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria, se lo ritiene opportuno, può nominare un Responsabile contabile ed un suo vice con funzione di controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali indicati nello Statuto.

Il Responsabile contabile avrà il compito di verificare il Registro contabile dopo ogni seduta ordinaria del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica 3 anni.

Art. 14

Il Presidente dirige l'Associazione nel rispetto dello Statuto e ne ha l'amministrazione ordinaria e la rappresentazione legale. Il Presidente dura in carica 3 anni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea e ne assume le funzioni a pieno titolo nel caso che questi cessasse dalle funzioni per qualsiasi causa, e ciò fino alla scadenza del mandato.

Il Segretario generale redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio oltre a conservare il Libro-Soci, il Libro-Verbali ed il Libro-Cassa, facendosi assistere dal Vice-Segretario.

Art.15

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni e contributi di soci o di terzi.

L'Associazione non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei soci nei confronti dell'Associazione sono gratuite. I soci dirigenti possono tuttavia ottenere il rimborso delle spese effettive fatte per conto dell'Associazione in dipendenza dal loro incarico soltanto se queste sono state preventivamente autorizzate dal Presidente, d'accordo con il Vice presidente ed il Segretario generale, così come tutte le altre spese ordinarie e straordinarie dell'Associazione.

Art. 16

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme delle leggi italiane vigenti in materia di associazioni laiche senza fini di lucro.